



Adozione: 21 giugno 2013
Pubblicazione: 1° luglio 2013

Pubblico
Greco RC-I/II (2011) 1E
Addendum

Primo e secondo ciclo di valutazione congiunti

Addendum al Rapporto di conformità sull'Italia

Adottato dal GRECO
in occasione della sua 60^a assemblea plenaria
(Strasburgo, 17-21 giugno 2013)

Greco Secretariat
Council of Europe
Law
www.coe.it/greco

F-67075 Strasbourg Cedex
Telephone +33 3 88 41 20 00
Fax +33 3 88 41 27 05

Directorate General I
Human Rights and Rule of
Information Society and Action against
Crime Directorate

I. INTRODUZIONE

1. Il GRECO ha adottato il rapporto di valutazione del primo e del secondo ciclo congiunti sull'Italia in occasione della sua 43^a assemblea plenaria (Strasburgo, 29 giugno-2 luglio 2009). Tale Rapporto ([Greco Eval I-II Rep \(2008\) 2E](#)) è stato reso pubblico da parte del GRECO il 16 ottobre 2009.
2. L'Italia ha presentato il Rapporto sulla Situazione, richiesto a norma della procedura di conformità del GRECO, il 31 gennaio 2011. In base a tale rapporto, e dopo un dibattito plenario, il GRECO ha adottato il rapporto di conformità del primo e del secondo ciclo congiunti sull'Italia (RC-Report) nel corso della sua 51^a assemblea plenaria (27 maggio 2011). Quest'ultimo rapporto è stato reso pubblico il 14 giugno 2011. Il Rapporto di Conformità ([Greco RC-II \(2011\) 1E](#)) ha concluso che le raccomandazioni ix, xiv e xxii erano state attuate in modo soddisfacente, e le raccomandazioni ii, iv, vi, vii, xii e xiii erano state trattate in modo soddisfacente. Le raccomandazioni i, iii, v, viii, x e xvi erano state attuate parzialmente e le raccomandazioni xi, xv, xvii, xviii, xix, xx e xxi non erano state attuate. Il GRECO ha richiesto informazioni supplementari sulla loro attuazione. Tali informazioni sono state fornite in data 17 dicembre 2012 e completate il 29 aprile 2013.
3. Il fine del presente Addendum al Rapporto di conformità del primo e del secondo ciclo congiunti è, a norma dell'articolo 31, comma 9.1 del Regolamento del GRECO, la valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni i, iii, v, viii, x, xi, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx e xxi alla luce delle informazioni supplementari di cui al paragrafo 2.

II. ANALISI

Raccomandazioni i e x.

4. *Il GRECO ha raccomandato che il Servizio anti-corruzione e trasparenza (SAeT), o un'altra competente autorità, con la partecipazione della società civile, sviluppi e articoli pubblicamente una politica di contrasto della corruzione che prenda in considerazione la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento penale della corruzione, e provveda al controllo e alla valutazione della sua efficacia.*
5. *Il GRECO ha raccomandato che un'entità, sia essa il Servizio Anticorruzione e Trasparenza (SAeT) o un altro organismo, sia dotata del potere e delle risorse necessarie a valutare sistematicamente l'efficienza dei sistemi amministrativi generali ideati per agevolare la prevenzione e l'individuazione della corruzione, a rendere pubbliche tali valutazioni, e a suggerire delle raccomandazioni di riforma in base a tali valutazioni.*
6. Il GRECO osserva che nel Rapporto di Conformità esso ha fatto un bilancio della riforma in corso finalizzata ad attuare una politica di contrasto alla corruzione in Italia. In attesa dell'adozione del nuovo pacchetto legislativo, il GRECO ha valutato le raccomandazioni i e x parzialmente attuate.
7. Le autorità italiane riferiscono adesso una serie esaustiva di misure finalizzata a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e l'efficienza della Pubblica Amministrazione. Uno sviluppo fondamentale è l'adozione della Legge del 6 novembre 2012 n. 190, sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (in seguito Legge Anti-corruzione). Quanto agli strumenti di prevenzione, la Legge Anti-corruzione comprende, *inter alia*, disposizioni sull'etica (cioè l'adozione di un codice di comportamento per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la cui violazione può comportare un procedimento disciplinare – vedi anche paragrafo 38), sui conflitti di interesse (a tale riguardo, vedi anche paragrafo 44), la protezione degli informatori e il fenomeno delle porte girevoli, la trasparenza dei procedimenti della pubblica amministrazione (p. es. informazioni relative alle attività e ai bilanci della pubblica amministrazione, informazioni relative agli appalti pubblici e agli appaltatori).
8. La nuova Legge Anti-corruzione articola un quadro istituzionale per monitorare, coordinare e valutare l'effettività delle misure di contrasto alla corruzione sviluppate da ciascuna amministrazione a livello centrale e locale. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT), autorità indipendente e autonoma, è stata designata quale autorità nazionale di contrasto alla corruzione al fine di attuare l'articolo 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), nonché gli articoli 20 e 21 della ETS 173. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri rimane un protagonista strategico nella lotta alla corruzione, che, insieme al CIVIT, condivide la responsabilità principale dello sviluppo di un Piano nazionale anti-corruzione. Ogni singola amministrazione ha il compito di sviluppare dei programmi triennali di trasparenza e integrità (nel 2011 e 2012 sono stati preparati in totale 117 piani). I rispettivi piani anticorruzione sono basati su una metodologia di valutazione del rischio che comprende quali componenti

principali una formazione mirata in materia di etica e di contrasto alla corruzione, un meccanismo di rotazione per le persone che occupano le posizioni più vulnerabili alla corruzione e la nomina di un “dirigente preposto alla prevenzione della corruzione”. L’omessa predisposizione dei suddetti piani anti-corruzione può comportare una responsabilità disciplinare. Il CIVIT è responsabile del controllo dell’attuazione e dell’efficacia delle misure adottate da ciascuna amministrazione per sviluppare in pratica i suoi piani anticorruzione, nonché, in base all’esperienza maturata, dell’individuazione di ulteriori aree di azione prioritaria.

9. Sul fronte della repressione, il Disegno di Legge Anti-corruzione introduce diverse modifiche nella criminalizzazione dei reati di corruzione (p. es. semplificando la qualificazione dei reati di corruzione, criminalizzando il traffico di influenza, aumentando le sanzioni per la corruzione esistenti, ampliando il termine necessario a prescrivere); esso potenzia inoltre il regime relativo alla responsabilità amministrativa dei pubblici ufficiali che hanno causato un danno all’immagine della pubblica amministrazione, e amplia i casi in cui i contratti possono essere annullati se sono stati conclusi facendo ricorso alla corruzione. Inoltre, le persone condannate per un reato contro la pubblica amministrazione non possono essere membri di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego, non possono rivestire ruoli dirigenziali che comportino la gestione di risorse finanziarie, né essere membri di commissioni incaricate delle procedure di appalti pubblici.
10. Le autorità riferiscono inoltre altre iniziative prese per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e superare gli ostacoli burocratici (p. es. il Decreto del 2012 *Semplifica Italia* che promuove l’utilizzo della amministrazione digitale, lo snellimento delle procedure di domanda per le società che partecipano a gare di appalti pubblici, la nomina di dirigenti cui i cittadini possono rivolgersi in caso di silenzio amministrativo, ecc.). Inoltre, è stata sviluppata un’ampia serie di misure per aumentare la trasparenza amministrativa: una piattaforma online per i cittadini al fine di analizzare e controllare la conformità dei siti web di una singola amministrazione al principio del governo aperto (*La Bussola della Trasparenza*: <http://www.magellanopa.it/bussola/>), modifiche sostanziali del Codice dei Contratti Pubblici per, *inter alia*, diffondere i particolari delle gare d’appalto e le corrispondenti aggiudicazioni dei contratti, ecc. Ulteriori misure devono essere introdotte a norma delle disposizioni della Legge Anticorruzione, compreso lo sviluppo di nuove forme di pubblicità, ulteriori modalità che esaminino come rendere più accessibili le dichiarazioni dei redditi (con le opportune salvaguardie della privacy), la definizione di categorie di informazioni amministrative che devono essere rese pubbliche, il miglioramento delle piattaforme dei siti web e lo sviluppo di formati standardizzati per pubblicizzare le informazioni amministrative, ecc. Il Governo ha adottato recentemente il Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni amministrative (vedi anche il paragrafo 32).
11. Infine, quale parte del suo impegno per incrementare la lotta alla corruzione, il 13 giugno 2013¹ l’Italia ha ratificato la Convenzione penale sulla corruzione

¹ Le Leggi del 28 giugno 2013 n. 110 e 112 hanno autorizzato la ratifica della ETS 173 e della ETS 174.

(ETS 173) e la Convenzione civile sulla corruzione (ETS 174); per quanto riguarda l'Italia esse entreranno in vigore il 1° ottobre 2013.

12. Il GRECO apprezza le poliedriche iniziative intraprese dalle autorità italiane per potenziare la politica anti-corruzione; tutte esse costituiscono degli sforzi di grande valore finalizzati a fronteggiare un territorio che è stato ripetutamente identificato come una fonte di preoccupazione di primaria importanza per i cittadini italiani. Il GRECO incoraggia le autorità a mantenere lo slancio della riforma, per assicurare che i piani per l'integrità e di contrasto alla corruzione siano ideati e attuati sia a livello centrale che locale, e a pensare alle aree rischiose ed emergenti per assicurare sempre l'efficacia della lotta alla corruzione.
13. Il GRECO conclude che le raccomandazioni i e x sono state attuate in modo soddisfacente.

Raccomandazione iii.

14. *Il GRECO ha raccomandato di istituire un esauriente programma di formazione specialistica destinata ai funzionari di polizia al fine di condividere le conoscenze e le definizioni comuni sulle modalità di trattare i casi di corruzione e i reati finanziari collegati alla corruzione.*
15. Il GRECO osserva che nel Rapporto di conformità questa raccomandazione è stata considerata parzialmente attuata, dato che il GRECO ha ritenuto che potessero essere adottate ulteriori misure per assicurare una formazione specialistica in materia di corruzione e di reati finanziari collegati alla corruzione.
16. Le autorità italiane forniscono informazioni particolareggiate sul tipo e sulla frequenza dei corsi di formazione destinati alle forze di polizia (*Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza*). In particolare, esse riferiscono su un ampio elenco di corsi di formazione frequentati dalle nuove reclute della *Guardia di Finanza* e dei *Carabinieri*. A seconda del livello del dipendente della *Guardia di Finanza*, varia l'istituzione che offre la formazione nonché la durata della stessa, p. es. gli ufficiali frequentano i corsi quinquennali dell'Accademia e gli ispettori frequentano i corsi triennali della Scuola per ispettori e brigadieri. Tra i diversi corsi offerti da tali scuole sono elencati il diritto penale, la procedura penale, il diritto penale finanziario, il diritto tributario, l'etica nella pubblica amministrazione e la corruzione. Per quanto riguarda i corsi di formazione inter-istituzionali, i dipendenti della *Guardia di Finanza* partecipano frequentemente a seminari sulla corruzione offerti a giudici e procuratori.
17. Il GRECO apprezza le informazioni fornite sullo sviluppo di corsi di formazione specialistica destinati a funzionari di polizia sui reati relativi alla corruzione/finanziari, e conclude che la raccomandazione iii è stata attuata in modo soddisfacente.

Raccomandazione v.

18. *Il GRECO ha raccomandato che al fine di garantire che si possa pervenire a una decisione nel merito dei procedimenti entro un termine ragionevole: (i) sia svolto uno studio della percentuale dei casi di corruzione estinti per prescrizione al fine di definire la portata e le cause di qualsiasi problema che abbia condotto a tale conclusione; (ii) si adotti un piano specifico per affrontare e risolvere, entro un termine preciso, il problema o i problemi individuati dallo studio; (iii) i risultati di tale esercizio siano resi pubblici.*
19. Il GRECO osserva che nel Rapporto di Conformità, esso ha sottolineato che l'analisi svolta dalle autorità non soddisfaceva i requisiti della raccomandazione v, vale a dire carenza di un'analisi approfondita e assenza della divulgazione dell'analisi, e ha concluso che la raccomandazione era stata attuata parzialmente.
20. Le autorità italiane fanno riferimento alle conclusioni del Comitato ad hoc del Ministero della Giustizia, incaricato della supervisione dell'attuazione delle raccomandazioni del GRECO, che ha condotto un'analisi della percentuale dei

procedimenti relativi alla corruzione estinti per prescrizione nel periodo 2005 – 2010. L'analisi ha riguardato le Procure più rappresentative del Nord (Milano, Torino e Venezia), del Centro (Roma e Firenze) e del Sud (Bari, Napoli e Palermo) dell'Italia. I dati raccolti mostrano un leggero aumento delle indagini relative a reati di corruzione (1,5% in più nel 2010 rispetto alle cifre del 2009) e una diminuzione della percentuale dei procedimenti prescritti che scende sotto il 3% e rappresenta una percentuale considerata normale nel sistema italiano, in cui il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale comporta un elevato numero di procedimenti perché tutti i reati denunciati che non sono manifestamente infondati devono portare a un procedimento penale. L'analisi è stata resa pubblica il 23 aprile 2013 e comprende sia un esame esauriente delle norme che disciplinano la prescrizione e la loro esecuzione nella prassi, sia delle proposte politiche su come eliminare i problemi individuati.

21. Inoltre, le autorità italiane riferiscono che il governo ha deciso di aumentare la pena massima, in base alla quale è determinato il tempo necessario alla prescrizione, che può essere inflitta per i reati di corruzione² per evitare il rischio che i reati di corruzione non siano perseguiti perché sono prescritti. Il nuovo regime sanzionatorio amplia anche i termini di prescrizione nei casi di "sospensione" e interruzione".

22. Il GRECO prende nota delle informazioni fornite. L'efficacia e la dissuasività dei recenti aumenti delle pene applicabili ai reati di corruzione saranno valutate dal GRECO alla luce della raccomandazione vi contenuta nel suo Rapporto di valutazione del terzo ciclo (tema I-Incriminzioni) nel corso della relativa procedura di conformità. Il GRECO richiama la conclusione del suo Rapporto di valutazione del terzo ciclo secondo cui la durata della prescrizione sulla carta non differiva in modo significativo da quella di altri Stati membri del GRECO; ciò detto, il GRECO era dell'opinione che il modo in cui era calcolato il tempo necessario a prescrivere e il ruolo che altri fattori potrebbero giocare nelle indagini relative a reati di corruzione in Italia (p. es. la natura complessa di tali indagini, il tempo che può trascorrere tra la data in cui è commesso il reato e il giorno in cui esso è denunciato alle forze dell'ordine, i canali di appello disponibili, il cambio dei giudici nel corso del processo, i ritardi e il sovraccarico della giustizia penale, ecc.) potevano condurre molto facilmente in molti casi allo spirare del tempo necessario a prescrivere. Pertanto, benché il GRECO riconosca le misure citate dalle autorità per aumentare la durata delle pene e ampliare conseguentemente i corrispondenti termini di prescrizione, il GRECO osserva che tale misura non può essere sufficiente di per sé ad affrontare i problemi sollevati dalla raccomandazione v: vi è tuttora un'elevata possibilità che i procedimenti si estinguano per lo spirare del tempo necessario a prescrivere finché gli altri fattori che alimentano questo problema non sono pienamente individuati e risolti. Pertanto, il GRECO sottolinea ancora una volta l'importanza dell'adozione di un piano, con un arco di tempo specificato, che offra delle opzioni politiche per affrontare i problemi individuati che conducono alla prescrizione dei procedimenti in

² P. es. L'articolo 319 del Codice penale, come modificato recentemente, criminalizza la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e prevede la pena della reclusione "da quattro a otto anni" (precedentemente era da due a cinque anni); pertanto la situazione della prescrizione è la seguente: il tempo di base necessario a prescrivere è otto anni (precedentemente sei anni), che corrisponde alla pena massima per il relativo reato. In caso di incensurati e di recidiva, il termine può essere aumentato a dieci anni (precedentemente sette anni e sei mesi); in caso di recidiva aggravata a dodici anni (precedentemente nove anni); in caso di recidiva ripetuta a tredici anni e quattro mesi (precedentemente dieci anni) e in caso di delinquente abituale a sedici anni (precedentemente dodici).

materia di corruzione. La divulgazione del piano al pubblico, come richiesto dalla raccomandazione, è della massima importanza per ottenere il sostegno dei cittadini e ripristinare la credibilità del sistema.

23. Il GRECO conclude che la raccomandazione v rimane parzialmente attuata.

Raccomandazione viii.

24. *Il GRECO ha raccomandato di adottare misure appropriate che permettano di valutare l'efficacia, in pratica, delle attività delle forze dell'ordine relative ai proventi della corruzione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure provvisorie e di successivi decreti di confisca, compreso nel quadro della cooperazione internazionale.*
25. Il GRECO osserva che nel Rapporto di Conformità, esso ha accolto favorevolmente lo sviluppo di una banca dati (SIPPI - *Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia*) finalizzata a raccogliere informazioni relative ai decreti di confisca e sequestro nel territorio nazionale e ha incoraggiato le autorità a proseguire i loro sforzi con l'ausilio di questa banca dati per individuare aree in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti dell'attuale regime di sequestro/confisca. La raccomandazione è stata valutata parzialmente attuata dato che il suo obiettivo finale, cioè il controllo dell'effettività dell'attività delle forze dell'ordine relativa ai proventi della corruzione, non è stato realizzato.
26. Le autorità italiane riferiscono adesso che la banca dati non permette, per il momento, la separazione dei dati relativi solo a reati di corruzione dagli altri dati relativi a sequestri e confische di beni collegati ad altri reati della criminalità organizzata. Il motivo che impedisce l'estrapolazione dei dati relativi al sequestro e alla confisca di beni collegati alla corruzione dalla banca dati è, a quanto si dice, l'implicazione economica che un simile programma richiede. Nonostante la difficoltà economica, un gruppo di lavoro sta riesaminando la questione della fattibilità della separazione dei dati, e con essa fornire informazioni sul tipo di reato la cui pena ha comportato dei decreti di confisca/sequestro.
27. Il GRECO apprezza gli sforzi del gruppo di lavoro nella raccolta di dati sui decreti di sequestro e confisca collegati a reati di corruzione. Detto ciò, a prescindere dalla sufficienza dei dati finora raccolti, la raccomandazione prescrive il riesame di queste informazioni al fine di valutare l'efficacia delle attività delle forze dell'ordine e individuare aree in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti dell'attuale regime di sequestro/confisca. Inoltre, il GRECO si rammarica di apprendere che la banca dati, la cui introduzione era stata vista come un importante sviluppo che avrebbe aiutato la produzione di esaurienti dati statistici sul numero dei procedimenti e sul valore dei beni collegati alla corruzione confiscati/sequestrati (paragrafo 52, Rapporto di Conformità), necessita di ulteriore sviluppo per realizzare tale fine.
28. Il GRECO conclude che la raccomandazione viii rimane parzialmente attuata.

Raccomandazione xi.

29. *Il GRECO ha raccomandato per quanto riguarda l'accesso alle informazioni: i) di procedere a una valutazione e prendere delle misure appropriate per assicurare che le amministrazioni locali si uniformino ai requisiti di accesso alle informazioni che sono sotto il loro controllo; ii) di procedere a una valutazione della legislazione per determinare se il requisito della motivazione limiti, in modo ingiustificato, la capacità del pubblico di giudicare le azioni amministrative quando la conoscenza di un sistema o di una prassi di decisioni individuali fornirebbe informazioni importanti su eventuali casi di corruzione e di rendere pubblica tale valutazione e qualsiasi raccomandazione, e iii) al fine di evitare il ricorso ai tribunali amministrativi che hanno già un pesante arretrato, di prevedere che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sia investita del potere di ordinare all'organismo amministrativo, dopo un'udienza, di fornire accesso all'informazione richiesta.*
30. Il GRECO osserva che nel Rapporto di Conformità, esso si è rammaricato del fatto che non siano state prese delle misure finalizzate ad attuare alcuna delle azioni concrete richieste nella raccomandazione. Conseguentemente, si è ritenuto che la raccomandazione xi non sia stata attuata.
31. Le autorità italiane riferiscono che, per quanto riguarda la parte i) della raccomandazione xi, la legge stabilisce che tutte le informazioni possedute dalle autorità locali sono pubbliche, senza alcuna necessità di provare un interesse specifico per poter accedere a esse. L'Ombudsman (*Difensore Civico*) è stato incaricato per legge di provvedere ai rifiuti di fornire informazioni amministrative da parte delle autorità locali, e su base consuetudinaria, è stata ampliata la competenza della *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi* a risolvere i ricorsi individuali presentati avverso il rifiuto di accesso a informazioni amministrative da parte di un'autorità locale, quando nel comune in questione non è stato istituito un ufficio dell'Ombudsman. I dati statistici raccolti dalla Commissione ogni anno non indicano alcun particolare problema in questo campo.
32. Quanto al punto ii) della raccomandazione, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi comunica che in base all'esperienza maturata in questo campo e al controllo eseguito sull'accesso a documenti amministrativi, sembrerebbe che la trasparenza delle informazioni amministrative in Italia sia più la norma che l'eccezione e il requisito legislativo della motivazione non sembra ostacolare nella pratica l'accesso alle informazioni. Il libero accesso (senza necessità di provare alcun interesse legittimo o di motivare la richiesta) deve essere concesso per i documenti amministrativi posseduti dalle autorità locali, i documenti relativi alla tutela ambientale e i documenti attinenti all'organizzazione e al funzionamento di organi amministrativi. Inoltre, in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni amministrative. Esso rappresenta un testo unico in materia e stabilisce il principio della piena accessibilità alle informazioni relative all'organizzazione e alle attività della pubblica amministrazione. Comprende un sistema sanzionatorio potenziato per le violazioni degli obblighi relativi alla pubblicità e alla trasparenza, compresi quelli commessi da organi politici. Sviluppa ulteriormente l'istituto dell' "accesso civico", cioè l'obbligo a ogni livello di governo di rendere pubblici informazioni e dati accessibili – a costo zero – e in formati aperti per i cittadini.

33. Infine, per quanto riguarda il punto iii) della raccomandazione, la Commissione ha osservato ripetutamente nei suoi rapporti annuali che si potrebbe valutare ulteriormente l'opportunità di investirla di poteri esecutivi che le consentano di ordinare agli organi amministrativi di fornire accesso alle informazioni richieste, potere che attualmente è attribuito esclusivamente al giudice amministrativo. Nonostante la situazione, la tutela concessa alle persone che hanno visto le loro richieste respinte senza una valida giustificazione è ritenuta molto efficace: dal 2006 sono stati presentati alla Commissione un totale di 3.293 ricorsi, essa li ha definiti entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge; solo il 2,17% delle decisioni adottate dalla Commissione sono state impugnate davanti ai giudici amministrativi. Inoltre, i ricorrenti possono comparire davanti ai giudici amministrativi senza la necessità di essere assistiti da un difensore e possono contare su una definizione sollecita dei loro ricorsi (il termine massimo per definire i ricorsi è trenta giorni).
34. Il GRECO prende nota dei particolari forniti, relativi all'esperienza maturata dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, e dall'Ombudsman a livello locale, sull'accesso alle informazioni pubbliche e sui canali esistenti per soddisfare ricorsi individuali quando degli organi pubblici rifiutano di fornire tali informazioni. Il GRECO apprezza inoltre la recente adozione di un testo unico che prevede maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione.
35. IL GRECO conclude che la raccomandazione xi è stata attuata in modo soddisfacente.

Raccomandazione xv.

36. *Il GRECO ha raccomandato l'elaborazione, se possibile, di un codice di comportamento obbligatorio destinato ai componenti del governo, che dovrebbe essere annunciato pubblicamente, al quale essi dovrebbero aderire professionalmente, e che tale codice contenga limitazioni ragionevoli in materia di accettazione di doni (diversi da quelli di cortesia).*
37. Il GRECO ricorda che, in assenza di un codice di comportamento destinato ai componenti del Governo, esso ha valutato questa raccomandazione inattuata.
38. Le autorità italiane riferiscono sul Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (marzo 2013) adottato recentemente quale sviluppo fondamentale successivo alla Legge anticorruzione. Questo nuovo Codice introduce standard etici coerenti e obbligatori; esso prevede disposizioni particolareggiate sulla trasparenza, i conflitti d'interesse e i doni, per tutti i pubblici ufficiali che operano nella pubblica amministrazione (compresi i dirigenti e i consulenti). Le autorità ritengono che tale Codice si applichi ai componenti del Governo e che questi possano accettare solo doni previsti di cortesia, a norma ed entro i limiti stabiliti dal Decreto del 20 dicembre 2007 che disciplina il regime dei doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo. Ciò detto, le autorità riconoscono che, per incrementare la trasparenza e l'efficienza, sarebbe meglio adottare un codice di comportamento specifico destinato ai componenti del Governo.

39. Il GRECO apprezza l'adozione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che adesso si applica chiaramente ai dirigenti e ai consulenti. Ciò detto, il GRECO resta dubbioso del fatto che il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato recentemente si applichi ai componenti del Governo dato che il suo campo di applicazione *personae*, come indicato all'articolo 2 (in relazione agli articoli 1, 3 e 54 del Decreto-legge del 30 marzo 2011 n. 165), non fa specifico riferimento a essi. Il GRECO può solo ribadire la posizione che debbano essere previsti degli standard di integrità chiari e obbligatori per i componenti del Governo; ciò non può che aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti della classe politica. Il GRECO apprezza il fatto che le autorità condividano questo punto di vista e abbiano dichiarato l'intenzione di regolamentare questa materia nei prossimi mesi. Il GRECO ribadisce inoltre che, quanto ai membri del Parlamento, esso si è astenuto dal formulare una raccomandazione formale (dato che la materia non rientra nell'ambito della prima e della seconda valutazione congiunta), ma sperava che i parlamentari considerassero seriamente l'elaborazione di un Codice di comportamento quale segnale pubblico del loro impegno a un'elevata integrità. La questione sarà esaminata nel corso del quarto ciclo di valutazione.
40. Il GRECO conclude che la raccomandazione xv rimane inattuata.

Raccomandazione xvi.

41. *Il GRECO ha raccomandato: (i) di adottare delle regole chiare e vincolanti in materia di conflitto di interessi per chiunque svolga una funzione nella pubblica amministrazione (compresi i dirigenti e i consulenti) a qualsiasi livello; e (ii) l'istituzione o l'adattamento (a seconda dei casi) di un sistema o di sistemi di comunicazione del proprio patrimonio applicabili alle persone che occupano posti della pubblica amministrazione che presentano maggiore rischio di conflitti di interesse, al fine di agevolare la prevenzione e l'individuazione di potenziali conflitti di interesse.*
42. Il GRECO osserva che nel Rapporto di Conformità esso ha ritenuto questa raccomandazione parzialmente attuata. Il GRECO ha osservato che doveva essere fatto di più per fornire uniformità di interpretazione sulla chiarezza della norma relativa al conflitto di interesse, nella pubblica amministrazione, per facilitare la prevenzione e impedire il verificarsi di tali ipotesi.
43. Le autorità italiane indicano che il Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni amministrative (articoli 14 e 15), ha istituito un unico sistema di diffusione, che è applicabile ai componenti degli organi politici (membri del Parlamento, Ministri a livello centrale, regionale e locale), nonché a coloro che occupano posti dirigenziali (comprese le persone che rivestono tali incarichi in qualità di collaboratori o con altri tipi di contratto di consulenza). Le dichiarazioni dei redditi devono essere pubblicate.
44. La Legge Anti-corruzione adottata recentemente comprende diverse disposizioni sui conflitti di interesse, reali ed evidenti; l'obbligo di astenersi dal partecipare a decisioni o dall'agire ogniqualvolta emerga un conflitto di interesse; e adotta un approccio piuttosto restrittivo sul tipo di attività supplementari cui si possono dedicare i pubblici ufficiali – la nozione di conflitto di interesse è ampia e le norme

sulle incompatibilità sono severe. Inoltre, il Decreto legislativo del 7 maggio 2013 n. 39 stabilisce (i) ulteriori norme in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali nel settore pubblico (p.es. le persone che sono state condannate per reati contro la pubblica amministrazione – anche con sentenza non passata in giudicato – non possono rivestire un incarico dirigenziale nel settore pubblico; incompatibilità tra incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione e posti in enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, incompatibilità tra posti dirigenziali nella pubblica amministrazione e incarichi politici); (ii) sanzioni in caso di inosservanza delle norme summenzionate; e (iii) un ruolo di controllo e di consulenza per la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della Pubblica Amministrazione (CIVIT) in materia di conflitti di interesse. Più in particolare, la CIVIT ha la responsabilità di garantire i requisiti di pubblicità e di controllare ogni irregolarità che possa verificarsi in questo campo, al fine di adottare ogni altra misura aggiuntiva necessaria (sia essa di natura regolamentare o di altra natura, p. es. lo sviluppo di direttive e di consulenza). Il Decreto legge n. 138/2011 ha anche previsto una norma di incompatibilità per deputati e senatori che non possono essere eletti anche rappresentanti a livello locale, né al Parlamento europeo. Le autorità riferiscono inoltre una proposta in corso per modificare la legge n. 215/2004 che disciplina i conflitti di interesse dei componenti del Governo³.

45. L'Autorità per la Concorrenza, che controlla i conflitti di interessi dei componenti del Governo, dei loro coniugi e dei loro parenti fino al secondo grado di parentela, ha aiutato, mediante lo sviluppo di pareri e di altro materiale consultivo, a chiarire ulteriormente la norma sul conflitto di interesse applicabile. In particolare, l'Autorità per la Concorrenza ha adottato delle direttive in materia di interpretazione molto rigide sul dovere di ogni pubblico ufficiale di astenersi ogniqualvolta si trovi in conflitto di interesse. La nozione di conflitto di interesse è interpretata in senso ampio: essa comprende qualsiasi possibile conflitto che possa influenzare il giudizio della persona interessata e abbia effetto *ex-ante* la commissione del reato, come applicabile. L'Autorità per la Concorrenza ha utilizzato anche le dichiarazioni dei redditi che le sono state presentate a fini preventivi per determinare particolari settori a rischio in cui vi erano maggiori probabilità che si verificassero conflitti di interesse (p. es. la radio e la televisione). Le autorità fanno riferimento anche alla giurisprudenza sviluppata dai tribunali che va nella stessa direzione: ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione in materia di principio di imparzialità della pubblica amministrazione, un pubblico ufficiale ha il dovere di astenersi, anche in assenza di specifica disposizione, ogniqualvolta un conflitto di interesse attuale o potenziale può influenzare la sua azione (Cassazione, Sezione VI, Sentenza n. 25162 del 19 giugno 2008). I tribunali hanno anche ribadito che l'obbligo di denunciare un conflitto di interesse è un dovere continuo per tutta la vita professionale di un pubblico ufficiale e va oltre la sua assunzione (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 5113 del 3 marzo 2012).
46. Il GRECO prende nota delle informazioni fornite e apprezza l'attenzione prestata dalle autorità, negli anni recenti, per quella che è generalmente riconosciuta come una fonte cruciale di preoccupazione pubblica in Italia. Il GRECO apprezza le misure prese dopo l'adozione del Rapporto di Valutazione congiunta del primo e del secondo ciclo per chiarire in modo migliore la norma sul conflitto di interesse e

³ XVII Legislatura – Camera dei Deputati Arto n. C.275 “Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, presidenti delle regioni e membri dei consigli regionali.”

assicurare che essa sia applicata in modo coerente nella pubblica amministrazione. A tale riguardo, il GRECO apprezza le norme adottate recentemente per prevenire in modo migliore il verificarsi di conflitti di interesse, nonché le decisioni prese dall'Autorità per la Concorrenza e dai tribunali per fornire ulteriori regole di interpretazione delle disposizioni di legge applicabili. Il GRECO spera che l'esperienza maturata in questo campo sia utile al CIVIT (incaricato anche di responsabilità di controllo in materia di conflitti di interessi) al momento di scegliere le modalità con cui il sistema di divulgazione finanziaria possa essere utilizzato in modo migliore quale strumento che agevoli la prevenzione e l'individuazione di potenziali conflitti di interesse. Il GRECO osserva che continuerà a monitorare la questione del conflitto di interesse, nel corso del quarto ciclo di valutazione; più in particolare, per quanto riguarda i membri del Parlamento, i giudici e i procuratori.

47. Il GRECO conclude che la raccomandazione xvi è stata attuata in modo soddisfacente.

Raccomandazione xvii.

48. *Il GRECO ha raccomandato l'adozione e l'attuazione di adeguate restrizioni relativamente ai conflitti di interesse che possono verificarsi con la circolazione in entrata e in uscita dalla pubblica amministrazione di persone che svolgono funzioni dirigenziali (nella pubblica amministrazione).*
49. Il GRECO osserva che nel Rapporto di Conformità aveva valutato la raccomandazione xvii inattuata. Il GRECO ha preso atto dei programmi delle autorità per regolamentare il passaggio dei pubblici ufficiali al settore privato (porte girevoli); ha tuttavia ritenuto che le disposizioni legislative in materia dovessero ancora essere adottate.
50. Le autorità italiane riferiscono che la Legge Anti-corruzione stabilisce un "periodo di riflessione" di tre anni durante il quale i pubblici ufficiali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni devono astenersi dal lavorare per soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi o gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui sopra sono nulli, e agli organi privati che hanno concluso o conferito tali contratti/incarichi non sarà aggiudicato alcun contratto con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni. Ulteriori restrizioni sono previste nel Decreto legislativo di attuazione della Legge anti-corruzione per quanto riguarda i conflitti di interesse (vedi paragrafo 44). Inoltre, le autorità fanno riferimento alla legge n. 215/2004 che vieta ai componenti del governo, per dodici mesi dalla cessazione delle funzioni, di lavorare per enti di diritto pubblico, di lavorare nel settore privato e di svolgere attività professionale in settori connessi con la carica governativa da essi ricoperta. È stato riferito di azioni intraprese negli ultimi anni per rafforzare le funzioni di controllo e guida dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in questo campo. Allo stesso modo, alla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT) è stato specificamente attribuito un compito di consulenza/prevenzione e monitoraggio in relazione ai conflitti di interesse derivanti dal movimento in entrata e in uscita dalla pubblica amministrazione di soggetti che svolgono funzioni dirigenziali.

51. Il GRECO prende nota della normativa applicabile in materia di porte girevoli. Esso esprime l'auspicio che le norme applicabili siano attuate nella pratica: ciò richiede un controllo efficace e lo sviluppo di direttive per i pubblici ufficiali su casi pratici che coinvolgano il dilemma etico che potrebbe verificarsi laddove essi vadano a lavorare per un soggetto privato simile, collegato o persino concorrente, una volta lasciato il servizio pubblico. La problematica dei conflitti di interesse è una questione estremamente controversa in Italia e merita di essere verificata attentamente al fine di preservare la credibilità del sistema. Il tempo e l'esperienza mostreranno se le restrizioni attuali affrontano in modo sufficiente l'intera gamma di conflitti di interesse che possono sorgere in questo settore.
52. Il GRECO conclude che la raccomandazione xvii è stata attuata in modo soddisfacente.

Raccomandazione xviii.

53. *Il GRECO ha raccomandato l'istituzione di un sistema adeguato di protezione per coloro che, in buona fede, segnalano presunti episodi di corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione (informatori).*
54. Il GRECO osserva che nel Rapporto di Conformità ha ritenuto che la suddetta raccomandazione non fosse stata attuata, atteso che non era stata adottata alcuna misura normativa o pratica per la tutela degli informatori.
55. Le autorità italiane riferiscono adesso che la Legge Anti-corruzione prevede una disposizione specifica sulla segnalazione degli illeciti da parte dei pubblici dipendenti. La legge sancisce il principio secondo cui gli informatori devono essere protetti da qualsiasi azione ritorsiva. Le segnalazioni possono essere effettuate internamente (al superiore gerarchico), esternamente (all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti) e in forma anonima. Incombe al Dipartimento della Funzione Pubblica adottare tutte le misure necessarie di tipo riparatorio qualora di verificchino conseguenze avverse in capo alla persona che ha effettuato la segnalazione.
56. Il GRECO esprime apprezzamento per il fatto che sia stata adottata una normativa per proteggere gli informatori e che siano state attribuite a un'istituzione competenze specifiche in materia. Il GRECO incoraggia le autorità ad adottare tutte le ulteriori misure necessarie per garantire l'efficacia della norma di legge introdotta di recente in materia di segnalazione di illeciti, anche predisponendo misure di formazione e fornendo direttive ai pubblici ufficiali relativamente ai canali e alle garanzie disponibili per le segnalazioni, nonché sui relativi meccanismi per proteggerli da azioni punitive (ad esempio autorità e sistemi di attuazione della protezione, forme risarcitorie).
57. Il GRECO conclude che la raccomandazione xviii è stata attuata in modo soddisfacente.

Raccomandazione xix.

58. *Il GRECO ha raccomandato di estendere la responsabilità delle persone giuridiche fino a coprire i reati di corruzione attiva nel settore privato.*

59. Il GRECO osserva che nel Rapporto di Conformità esso ha ritenuto che questa raccomandazione non fosse stata attuata in quanto non erano state adottate misure concrete per estendere la responsabilità delle persone giuridiche ai reati di corruzione attiva nel settore privato.
60. Le autorità italiane riferiscono adesso che la nuova Legge anti-corruzione ha introdotto alcune modifiche al Codice civile e alla Legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto legislativo n. 231/2001) per assicurare la previsione della corruzione attiva nel settore privato. In base a queste modifiche: 1) l'ultima frase del nuovo articolo 2635 (corruzione tra privati) del Codice civile recita adesso: "*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste*"; 2) all'articolo 25 del Decreto legislativo n. 231/2001 è introdotto il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; 3) all'articolo 25-ter, comma 1, del Decreto legislativo n. 231/2001 è aggiunto quanto segue: "*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote*".
61. Il GRECO accoglie con favore le modifiche legislative apportate per estendere la responsabilità delle persone giuridiche ai reati di corruzione attiva nel settore privato, come richiesto dalla raccomandazione.
62. Il GRECO conclude che la raccomandazione xix è stata attuata in modo soddisfacente.

Raccomandazione xx.

63. *Il GRECO ha raccomandato di considerare la possibilità di prevedere l'interdizione da incarichi dirigenziali nelle persone giuridiche in tutti i casi di condanna per gravi reati di corruzione, a prescindere dal fatto che questi reati siano stati commessi in relazione ad abuso di potere o in violazione dei doveri inerenti a un dato ufficio.*
64. Il GRECO ha ritenuto nel suo Rapporto di Conformità che questa raccomandazione non fosse stata attuata, atteso che non era stata adottata alcuna misura in questo ambito.
65. Le autorità italiane riferiscono che la Legge Anti-corruzione ha introdotto nuove norme volte a prevenire la corruzione in sede di costituzione di commissioni e di nomina a funzioni direttive. Conformemente all'articolo 35-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 recentemente introdotto, chiunque sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro Secondo del Codice penale: a) non potrà fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non potrà essere assegnato, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati; c) non potrà fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

66. Oltre alla summenzionata norma, le autorità italiane riferiscono che norme esaustive e dettagliate concernenti una serie di divieti in materia di nomina a funzioni direttive e di candidatura a cariche elettive sono inoltre state introdotte ai commi 50, 63 e 64 dell'articolo 1 della Legge Anti-corruzione. Il Decreto legge n. 138/2011 stabilisce l'incandidabilità all'elezione al Parlamento Europeo, alla Camera dei Deputati e al Senato italiani, e alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché il divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
67. Il GRECO prende atto delle informazioni fornite. Il GRECO si astiene, in questa fase, dal commentare le nuove norme concernenti l'ineleggibilità a uffici elettivi (locali, nazionali ed europei), poiché dette norme saranno esaminate dettagliatamente in occasione del quarto ciclo di valutazione. Pur felicitandosi della considerazione data, e dell'adozione di norme supplementari, che vietano di nominare quali membri di commissioni e uffici del settore pubblico con responsabilità finanziarie coloro che risultano coinvolti i casi di corruzione, il GRECO ritiene che tali norme non riescano a disciplinare le nomine a funzioni direttive nelle società private o in altre persone giuridiche del settore privato.
68. Il GRECO conclude che la raccomandazione xx è stata parzialmente attuata.

Raccomandazione xxi.

69. *Il GRECO ha raccomandato di riesaminare e rafforzare i requisiti in materia di contabilità per tutte le forme di società (quotate o non quotate in Borsa) e di assicurare che le relative sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.*
70. Il GRECO rileva di avere ritenuto tale raccomandazione inattuata nel Rapporto di conformità poiché non è stata intrapresa alcuna azione in questo settore.
71. Le autorità italiane sottolineano che il sistema normativo è pienamente in linea con le Direttive dell'Unione europea⁴ concernenti la divulgazione di informazioni finanziarie e la contabilità e con la Direttiva dell'Unione Europea in materia di revisione dei conti (Direttiva 2006/43/EC relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Le autorità dichiarano inoltre che, nonostante il fatto che siano stati presentati in Parlamento diversi disegni di legge, a tutt'oggi non è stata adottata alcuna modifica legislativa relativa alle attuali esigenze in materia di contabilità delle società.
72. Il GRECO si rammarica del fatto che dall'adozione del Rapporto di valutazione del primo e secondo ciclo congiunti, nel 2009, non sia stata intrapresa alcuna azione concreta al fine di affrontare questa raccomandazione. Come sottolineato all'epoca (paragrafi da 189 a 192), il

⁴ Le direttive indicate dalle autorità sono le seguenti: la Direttiva 78/660/EC, quarta direttiva sul diritto societario relativa ai conti annuali; la Direttiva 83/349/EC, settima direttiva sul diritto societario relativa ai conti consolidati; la Direttiva 86/635/EC relativa ai conti degli istituti finanziari; e la Direttiva 91/764/EC relativa ai conti delle imprese di assicurazione.

sistema contabile piuttosto eterogeneo dell'Italia non ottempera ai requisiti in materia di contabilità previsti dalla Convenzione penale sulla corruzione (ETS 173). In particolare, il GRECO nutre alcune preoccupazioni circa le condizioni/soglie di responsabilità, la determinazione delle pene e le disposizioni relative agli autori del reato di falso in bilancio. Il GRECO ha inoltre espresso un giudizio negativo sulla copertura limitata dei requisiti in materia di revisione dei conti, che era circoscritta alle società quotate in Borsa, alle aziende statali e alle imprese di assicurazione. Le informazioni attualmente fornite dalle autorità non provano che alcuna delle suddette perplessità sia stata affrontata.

73. Il GRECO conclude che la raccomandazione xxi rimane inattuata.

III. CONCLUSIONE

74. Oltre alle conclusioni contenute nel Rapporto di conformità del primo e secondo ciclo congiunti sull'Italia e alla luce di quanto indicato, il GRECO conclude che le raccomandazioni i, iii, x, xi, xvi, xvii, xviii e xix sono state attuate in modo soddisfacente. Le raccomandazioni v, viii e xx sono state parzialmente attuate e le raccomandazioni xv e xxi non sono state attuate.
75. Con l'adozione del presente Addendum al Rapporto di conformità del primo e secondo ciclo congiunti, il GRECO conclude che delle 22 raccomandazioni rivolte all'Italia, 17 raccomandazioni sono state attuate in modo soddisfacente, 3 raccomandazioni sono state parzialmente attuate e 2 raccomandazioni non sono state attuate.
76. L'Italia merita un riconoscimento per le azioni intraprese al fine di articolare maggiormente la propria politica in materia di corruzione; l'adozione, nel novembre del 2012, di una nuova legge quadro anti-corruzione è un chiaro segno in tale direzione. Inoltre, l'Italia ha adesso ratificato la Convenzione penale sulla corruzione (ETS 173) e la Convenzione civile sulla corruzione (ETS 174). Sono state introdotte diverse misure al fine di migliorare la trasparenza e la responsabilità nella pubblica amministrazione e disciplinare in modo migliore i settori di interesse pubblico compresi, *inter alia*, la regolamentazione delle gare d'appalto e gli appalti pubblici, i conflitti di interesse, l'integrità e l'etica nella pubblica amministrazione, la responsabilità gestionale e la protezione degli informatori. Analogamente, è stato stabilito un quadro istituzionale al fine di adottare, attuare, monitorare e valutare le politiche anticorruzione. La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni è stata designata quale autorità nazionale in materia di lotta alla corruzione al fine

di attuare l'articolo 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), nonché gli articoli 20 e 21 della ETS 173; alle amministrazioni di livello nazionale e subnazionale sono state conferite importanti responsabilità nello sviluppo di programmi di contrasto alla corruzione e di integrità nel rispettivo settore di attività. Il tempo e l'esperienza dimostreranno se il nuovo sistema serve allo scopo di prevenire e dissuadere la corruzione. Sarà fondamentale assicurare che tutte le nuove misure legislative siano accompagnate da meccanismi di attuazione efficaci, fornendo inoltre delle direttive a tutti coloro che sono tenuti a rispettare la legge e prevedendo sanzioni adeguate in caso di atti illeciti. Ciò richiede un impegno politico prolungato. Nella medesima prospettiva, le autorità sono invitate a istituire un programma esaustivo volto ad affrontare l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari e la scadenza dei relativi termini di prescrizione, e a tenere sotto controllo il problema della corruzione nel settore privato, anche potenziando i requisiti in materia di contabilità e revisione dei conti.

77. L'adozione del presente Addendum al Rapporto di conformità conclude la procedura di conformità del primo e secondo ciclo congiunti sull'Italia.
78. Il GRECO invita infine le autorità italiane ad autorizzare, il più presto possibile, la pubblicazione del presente rapporto, a tradurre il rapporto nella lingua nazionale e a renderne pubblica la traduzione.